

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1**Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale**

(Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 01.02.2006)

INDICE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Programmazione

Capo II - Attuazione degli interventi

Art. 3 - Ambito degli interventi

Art. 4 - Tipologie degli interventi

Art. 5 - Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi

Art. 6 - Procedimenti e moduli organizzativi

Capo III - Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia

Art. 7 - Monitoraggio

Art. 8 - Controllo

Art. 9 - Valutazione di efficacia

Art. 10 - Riduzione e revoca del finanziamento

Capo IV - Norme finanziarie e finali

Art. 11 - Norme finanziarie

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003

Capo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
 - a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
 - b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
 - c) la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione :
 - a) delle risorse endogene regionali;
 - b) del sistema delle imprese agricole;
 - c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
 - d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;
 - e) dell'imprenditoria giovanile e femminile;
 - f) delle produzioni tipiche e di qualità;
 - g) del territorio rurale;
 - h) dell'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
3. L'intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.

Art. 2
Programmazione (4)

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale

(DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.

Capo II **Attuazione degli interventi**

Art. 3

Ambito degli interventi

1. Gli interventi possono riguardare:

a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:

1) l'innovazione di prodotto e di processo;

2) il trasferimento dell'innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;

3) *sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione;* (3)

3bis) *tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori.* (2)

b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell'ambito dell'integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:

1) la creazione di nuove imprenditorialità, l'agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell'occupazione;

2) l'ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;

3) lo sviluppo di forme associative;

4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;

5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;

6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;

7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;

8) il sostegno alle azioni per la tutela dell'ambiente e della biodiversità;

9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;

9 bis) *azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio;* (2)

c) l'equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:

1) la capitalizzazione;

2) il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l'attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;

3) l'innovazione finanziaria.

Art. 4

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi sono attuati, in particolare, mediante le seguenti tipologie di aiuti:

a) contributo in conto capitale;

b) contributo in conto interessi;

c) concessione di premi e indennità;

d) concessione di indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;

e) concessione di garanzia;

f) finanziamento agevolato;

g) bonus fiscale;

h) partecipazione al capitale;

i) *abrogata.* (10)

Art. 5

Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione della Commissione 28/C, del 1 febbraio 2000, e alle ulteriori norme e orientamenti che assumano rilievo in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.
3. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni il soggetto interessato è tenuto a prestare idonea fideiussione.

Art. 6

Procedimenti e moduli organizzativi

1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.
2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.
3. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:
 - a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
 - b) la tipologia del procedimento;
 - c) i soggetti beneficiari;
 - d) le aree di applicazione;
 - e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
 - f) la intensità degli aiuti;
 - g) le modalità di erogazione;
 - h) gli obblighi dei beneficiari;
 - i) le modalità di controllo;
 - j) le revocche e le sanzioni;
 - k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
 - l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
4. La gestione degli interventi è:
 - a) *soppressa;* (9)
 - b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

Capo III

Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia

Art. 7

Monitoraggio

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
 - a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
 - b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all'adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell'ottimizzazione del loro utilizzo.

Art. 8

Controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati

membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.
3. Nel corso dei cinque anni successivi all'ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Giunta regionale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.

Art. 9

Valutazione di efficacia (11)

Abrogato.

Art. 10

Riduzione e revoca del finanziamento

1. I provvedimenti attuativi degli interventi dispongono i casi di revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2. I casi di cui al comma 1 devono comunque contemplare le ipotesi di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, di realizzazione difforme da quella autorizzata, nonché di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di contrattazione collettiva.
3. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Capo IV

Norme finanziarie e finali

Art. 11

Norme finanziarie

1. *IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziare dal bilancio. (12)*
2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle *missioni e programmi di spesa (13)* di competenza.

Art. 12

Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l' articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Contributi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
 - a)* realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
 - b)* allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
 - c)* adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
 - d)* realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
 - e)* realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
 - f)* interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole

e agroalimentari della strada.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)."
2. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore zootecnico, è abrogata la legge regionale 4 agosto 2003, n. 40 (Interventi regionali a favore del settore zootecnico).

Note

- 1.* Nota soppressa.
- 2.* Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.
- 3.* Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26, art. 57.
- 4.* Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 25.
- 5-8.* Note soppresse.
- 9.* Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 64.
- 10.* Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 26.
- 11.* Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 27.
- 12.* Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 28.
- 13.* Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 28.